

Frosinone,

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone

All'Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Forestali di Frosinone

All'Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Frosinone

Al Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Frosinone

Al Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Frosinone

Al Collegio Professionale dei Periti Industriali della Provincia di Frosinone

Al Distretto Notarile di Frosinone

Al Distretto Notarile di Cassino

LORO SEDI

OGGETTO: Circolare n° 18E/2017 “Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione – Profili catastali”

Si trasmette per opportuna conoscenza l'unita circolare n° 18E/2017

La circolare sostanzialmente verte sulla nuova normativa che (art.12 comma 2, D.lgs. 33/2016) esclude le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione dalla dal novero di “unità Immobiliari” e dal computo delle rendita catastale, con effetto dal 1 luglio 2016.

La circolare medesima precisa che l'art.3 comma 2 del DM n.28/1998 prevede peraltro, la possibilità di iscrizione in catasto, ai soli fini della loro identificazione, di una serie di immobili che in ragione della loro natura tecnico-fisica, non sono considerati suscettibili di produrre un reddito proprio, e tra questi vanno ricomprese le suddette reti pubbliche di comunicazione.

In tale contesto, con la ripetuta circolare si è ritenuto necessario integrare il quadro di qualificazione vigente con una nuova categoria catastale, denominata F7, "infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione".

Pertanto, per gli immobili della specie GIA' CENSITI IN CATASTO, potrà procedersi alla presentazione della dichiarazione DOCFA, con causale di presentazione "Altre" ., specificando nel relativo campo descrittivo "Var. ex art..86 d.lgs.259/2003).

Al riguardo, la più volte menzionata circolare evidenzia che "la presentazione di detta dichiarazione è nel precipuo interesse dell'intestatario del bene, dal momento che l'attribuzione della categoria F7 rappresenta anche un elemento di chiarezza ai fini degli adempimenti tributari" . (cfr. al riguardo, le disposizioni di cui alla legge 201 del 2011 e alla Legge 147/2013, rispettivamente in materia di IMU e TASI).

Mentre, per le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di nuova realizzazione (intendendosi come tali quelli i cui termini per la dichiarazione in catasto, secondo la vigente disciplina, non siano antecedenti al 1 luglio 2016) non sussiste invece obbligo di dichiarazione , trattandosi di beni che per effetto delle disposizioni del D.lgs. 233/2016 non costituiscono più "unità immobiliari" ai sensi dell'art. 2 del D.M. n°28 del 1998.

A decorrere dalla citata data del 1 luglio 2016; i soggetti interessati possono comunque presentare le relative dichiarazioni DOCFA ai soli fini della loro identificazione senza attribuzione di rendita.

In tale evenienza il DOCFA è preceduto dall'aggiornamento, laddove previsto dalle disposizioni vigenti, degli archivi – censuario e cartografico – del catasto terreni, attraverso la presentazione di atto geometrico con procedura PREGEO.

Firmato digitalmente

IL CAPO UFFICIO

(Carla Gentilini)